

**TABELLA DI RAFFRONTO
DISPOSIZIONI RFI ANNO 2008 -RCF**

Nella 1^a colonna è riportato il testo delle Disposizioni suddiviso in commi, punti o articoli.

Per ciascuna suddivisione del testo della prima colonna:

- nella 2^a colonna è riportata la norma del nuovo Regolamento per la Circolazione Ferroviaria (RCF) che recepisce il principio contenuto nel provvedimento normativo delle Disposizioni;
- nella 3^a colonna è indicato con una "M" se il provvedimento normativo delle Disposizioni è incoerente con i principi contenuti nel nuovo RCF;
- nella 4^a colonna è indicato con la sigla "I" se il provvedimento normativo delle Disposizioni è procedura di interfaccia tra il personale del Gestore Infrastruttura e quello delle Imprese Ferroviarie;
- nella 5^a colonna è indicato l'operatore ferroviario tra le cui attribuzioni ricade il provvedimento normativo delle Disposizioni, attraverso la sigla GI per indicare il Gestore Infrastruttura e la sigla IF per indicare le Imprese Ferroviarie;
- nella 6^a colonna sono riportati le eventuali osservazioni e commenti.

Il nuovo RCF non regola contesti di esercizio obsoleti, come le linee dove è previsto il controllo degli incroci da parte del personale dei treni, le linee con il blocco telefonico ed il blocco elettrico manuale, le stazioni prive di doppio segnalamento di protezione e partenza completo, i deviatori privi di fermascambi e collegamenti di sicurezza, i segnali semaforici, ecc., oppure non rientranti nelle competenze dell'ANSF come la circolazione sulle navi traghetto, le manovre negli scali di smistamento, ecc.

Testo DISPOSIZIONI	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p style="text-align: center;">DISP. 01_2008 del 11/01/2008</p> <p>Sostituzione dell'Appendice 2 del "Contratto tra i Gestori Infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e Ferrovie Federali Austriache (OBB)" del 08/febbraio 2002</p> <p>(Entrata in vigore alle ore 00,01 del 15/01/08)</p> <p>Segue testo.....</p>	<p>1.1. Il presente Regolamento contiene le norme per l'esercizio ferroviario di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.</p> <p>In conformità a tali norme, oltre che alle norme internazionali e nazionali cogenti, nonché alle regole di buona pratica e alle norme tecniche e istruzioni di settore, devono essere emanate le disposizioni e le prescrizioni di esercizio per disciplinare i processi connessi con la sicurezza della circolazione ferroviaria di interfaccia tra l'infrastruttura e i convogli e interni a ciascun</p>	M	I	GI	<p>Le Disposizioni e prescrizioni di esercizio per disciplinare la circolazione dei convogli nelle stazioni di confine devono essere emanate in coerenza con i principi del RCF.</p>

Testo DISPOSIZIONI	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
	operatore ferroviario. I processi interni devono tenere conto anche di quelli di interfaccia.				
<p align="center">DISP. 04_2008 del 28/01/2008</p> <p>Data di entrata in vigore di talune Disposizioni. (POSTICIPATA entrata in vigore alle ore 00,01 del 01/07/08 delle Disp. 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-49-55-59/07) (POSTICIPATA entrata in vigore alle ore 00,01 del 01/08/08 della Disp. 20/08) Segue testo.....</p>					Aspetto organizzativo non di competenza dell'ANSF
<p align="center">DISP. 05_2008 del 05/02/2008</p> <p>Norme particolari per la circolazione delle locomotive E 464 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (Entrata in vigore alle ore 00,01 del 11/02/08) Segue testo..... ABROGATE dalla stessa data ed ora la Disp. 15/03 , la Disp. 08/04 e la Prescr. 633/05</p>	<p>3.7 I parametri e le caratteristiche di ogni veicolo, circolante isolato o accoppiato ad altri veicoli, rilevanti per la sicurezza della circolazione e le eventuali procedure da rispettare, devono essere riportati per ciascun veicolo nelle Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC) ad esso relative. Il personale che svolge attività connesse con la sicurezza deve essere in possesso delle informazioni riportate nelle DPC necessarie alle specifiche mansioni svolte.</p>			IF	
<p align="center">Disposizione n. 07 del 2008</p> <p>Disciplina dei servizi di manovra offerti dal Gestore dell'infrastruttura <u>DELIBERA</u> Art. 1 <i>Scopo e campo di applicazione</i> Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 9 dell'art. 20 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 188, relativo alla definizione dei criteri per la produzione e l'acquisto dei servizi di manovra,</p>					Aspetti organizzativi non regolamentati dal RCF.

Testo DISPOSIZIONI	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>la presente disposizione disciplina gli adempimenti da compiere per gli impianti nei quali il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (di seguito RFI) presta tali servizi, relativamente:</p> <p>all'adeguamento del Sistema di gestione della Sicurezza (SGS) e del Sistema di Acquisizione e Mantenimento delle Competenze (SAMAC) della Direzione Movimento di RFI (DMO);</p> <p>alla definizione dei rapporti e delle responsabilità per l'esecuzione delle operazioni di manovra, svolte su richiesta delle Imprese Ferroviarie (IF), in applicazione dell' art. 20 comma 2, punto g) del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188;</p> <p>alle abilitazioni del personale che presta i servizi di manovra trasferito da Trenitalia alle Direzioni Compartimentali Movimento di RFI (DCM).</p> <p>Art. 2 <i>Procedure di sicurezza</i></p> <p>La DMO deve adottare un'adeguata organizzazione per garantire:</p> <p>a) la qualificazione professionale del personale delle DCM che presta i servizi di manovra;</p> <p>a) l'assolvimento degli obblighi normativi in materia di gestione della sicurezza, integrando opportunamente il proprio SGS con l'attribuzione delle responsabilità per il controllo delle attività distintamente individuate e l'inserimento delle attività comprese nei Servizi di Manovra acquisiti.</p> <p>In applicazione del precedente punto a), la DMO provvederà ad integrare il SAMAC con le procedure necessarie ad assicurare che il personale che effettua i Servizi di Manovra, compreso quello addetto alla guida dei mezzi, abbia le competenze richieste.</p> <p>Per l'utilizzo dei mezzi di manovra, la DMO deve individuare nell'SGS le responsabilità per assicurare l'immatricolazione e l'omologazione dei mezzi stessi</p>	<p>"SISTEMA DI RIFERIMENTO" (Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)</p>				

Testo DISPOSIZIONI	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>nonché l'attuazione dei piani di manutenzione di primo e di secondo livello, nel rispetto della normativa vigente. Inoltre, attraverso l'istituzione di un presidio tecnico, dovrà garantire che la manutenzione venga effettuata da officine qualificate e specializzate nel mantenimento in efficienza dei mezzi di manovra, verificando anche la professionalità del personale che opera all'interno delle officine stesse.</p> <p>Art. 3 <i>Organizzazione negli impianti</i></p> <p>Il Servizio di Manovra oggetto dell'accordo tra RFI ed IF può essere esteso ai raccordi allacciati ai binari di stazione. È esclusa la movimentazione dei rotabili da e per raccordi in linea.</p> <p>Per lo svolgimento del Servizio di Manovra, le DCM e le IF, per ogni impianto, devono formalizzare gli accordi necessari per disciplinare l'attività, in particolare sui seguenti aspetti:</p> <p>la redazione da parte delle DCM del programma di manovra, in funzione delle esigenze rappresentate da ciascuna IF e dell'organizzazione di RFI nell'impianto. Le IF devono fornire alle strutture individuate di RFI le comunicazioni giornaliere attinenti il programma di manovra, incluse quelle relative alla sussistenza di condizioni che determinano restrizioni nei movimenti di manovra o altre particolarità attinenti all'esecuzione del servizio; le modalità per la consegna del materiale rotabile interessato alle operazioni di manovra tra IF e RFI e viceversa, ai fini della delimitazione delle responsabilità. Esse devono specificare anche le attribuzioni per l'immobilizzazione nel rispetto dei criteri previsti dalla vigente normativa e tenuto conto dell'organizzazione dell'impianto;</p>	<p>"SISTEMA DI RIFERIMENTO" (Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)</p>				

Testo DISPOSIZIONI	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>l'indicazione dei Referenti di impianto responsabili delle comunicazioni operative connesse con lo svolgimento delle manovre.</p> <p>L'organizzazione del Servizio di Manovra in ciascun impianto deve essere disciplinata nel Registro delle Disposizioni di Manovra (M47) di RFI. Sulla base di tale Registro ciascuna IF deve descrivere, su un apposito documento che deve essere portato a conoscenza del proprio personale che opera nell'impianto nonché di RFI, l'organizzazione da essa adottata nell'impianto stesso. Il personale dell'IF e di RFI che opera nell'impianto deve conoscere l'organizzazione del Servizio di Manovra per la parte di propria di competenza.</p> <p>RFI è responsabile degli accertamenti previsti dalla vigente normativa per il personale addetto alla manovra.</p> <p>Ciascuna IF è responsabile di tutti gli accertamenti relativi al materiale rotabile e alla conformità del carico, delle prescrizioni tecniche da fornire al treno, nonché delle informazioni da fornire ad RFI per il corretto svolgimento delle operazioni di competenza.</p> <p>Negli impianti dove il Servizio di Manovra è svolto contestualmente da RFI e, in regime di autoproduzione, dalle IF, il coordinamento della gestione dei piani di movimentazione, previsto dall'appendice 1 al capitolo 5 del PIR, è affidato ad RFI.</p> <p>Negli impianti in cui i Servizi di Manovra acquisiti sono svolti, in base a formali accordi contrattuali, da soggetti terzi che non siano IF certificate, la DMO deve estendere l'applicazione del proprio SGS e SAMAC al personale dipendente dai soggetti terzi stessi.</p> <p>La DMO deve definire le procedure di dettaglio per l'applicazione delle</p>	<p>"SISTEMA DI RIFERIMENTO" (Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)</p>				

Testo DISPOSIZIONI	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>norme riportate nel presente articolo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p><i>Documentazione correlata al passaggio del personale da Trenitalia ad RFI</i></p> <p>Le Strutture Territoriali di Trenitalia devono consegnare alle competenti DCM i fascicoli personali di ciascun agente ceduto a RFI. Di tale consegna deve essere redatto specifico verbale. Per ciascun agente deve essere consegnata alle DCM la documentazione di seguito indicata:</p> <p>a)per il settore Movimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -certificato di abilitazione (di cui alle Disposizione n. 17/2006, n. 7/2001); -copia dei verbali d'esame e dei registri di classe (se reperibili); -certificazione che attesti i requisiti sanitari con relative visite eseguite (San 6); -dichiarazione che attesti l'effettiva continuità di utilizzazione del personale nei turni di servizio; -certificazione attestante la conoscenza delle linee e/o impianti; -documentazione attestante i percorsi formativi effettuati per il mantenimento delle competenze; -schede personali dell'agenda dell'istruttore; <p>b)per il settore Condotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -verbale d'esame superato per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta (di cui alla Disposizione n. 31/2000); -estremi della patente di condotta (tipo N°). Qualora tale documento non sia disponibile è necessario che siano forniti in originale i relativi verbali; -scheda individuale costituente verifica e mantenimento delle competenze di cui all'allegato alla DP/DO.TM.590 del 26 gennaio 2000 e in uso presso Trenitalia; -abilitazioni supplementari rotabili (Integrazione alle 					

Testo DISPOSIZIONI	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>patenti tipo A-B-C-D-E) relative ai mezzi di trazione sui quali svolgere attività di condotta;</p> <ul style="list-style-type: none"> -certificazione attestante la conoscenza delle stazioni impianti in cui l'agente può svolgere l'attività di condotta, per le patenti di tipo "B"; -certificazione attestante la conoscenza delle località in cui l'agente può svolgere l'attività di condotta, per le patenti di tipo "C"; -certificazione attestante la conoscenza dei tratti di linea (con riferimento ai Fascicoli Linea) in cui l'agente può svolgere l'attività di condotta, per le patenti di tipo "D-E"; -dichiarazione che attesti la continuità di utilizzazione dell'agente nelle attività relative alla condotta con riferimento al servizio prestato con i mezzi di trazione e nelle località individuate; -certificazione che attesti i requisiti sanitari con relative visite eseguite (San 6); -documentazione attestante i percorsi formativi effettuati per il mantenimento delle competenze. <p>3.I responsabili delle DCM, coadiuvati da un istruttore accreditato al livello 5 per il settore movimento e da un istruttore accreditato alla condotta per il relativo settore, accerteranno che la documentazione trasmessa da Trenitalia sia coerente con i requisiti fissati per la conversione delle abilitazioni. La DCM, qualora non disponesse di istruttori accreditati alla condotta, potrà avvalersi degli istruttori della S.O. CESIFER della Direzione Tecnica di RFI.</p> <p>Art. 5 <i>Conversione delle abilitazioni del personale del settore movimento</i> Criteri di conversione delle abilitazioni Tutte le abilitazioni rilasciate ai sensi delle disposizioni n. 7/2001 e n. 17/2006 possedute dal personale acquisito da Trenitalia devono essere convertite nelle abilitazioni previste dalla Disposizione n. 1/2004,</p>	<p style="text-align: center; opacity: 0.5; font-size: 2em;">"SISTEMA DI RIFERIMENTO" (Direttiva ANSF n.1 / dir/2012)</p>				

Testo DISPOSIZIONI	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>secondo le corrispondenze stabilite nella seguente Tabella</p> <p><u>Tabella di Corrispondenza delle abilitazioni</u> (tabella)</p> <p>Nella conversione dovranno essere osservate le seguenti particolarità:</p> <p>a) la conversione delle abilitazioni al Modulo A non comporta nessuna limitazione qualora nei certificati posseduti dagli agenti ceduti da Trenitalia siano apposte le annotazioni che indichino il conseguimento delle competenze relative al servizio dei passaggi a livello ed alla manovra dei sezionatori aerei. In caso contrario, sul certificato di nuova emissione deve essere apposta la limitazione che espliciti la competenza mancante;</p> <p>b) i certificati di abilitazione al Modulo C emessi ai sensi della Disposizione n. 7/2001 devono essere convertiti riportando nel nuovo certificato le limitazioni alle medesime tratte e all'eventuale regime di esercizio indicati nel vecchio certificato;</p> <p>i certificati di abilitazione ai Modulo D e D1 emessi ai sensi delle Disposizioni n. 7/2001 e n. 17/2006 devono essere convertiti nel Modulo D della Disposizione n. 1/2004. Nel caso in cui l'abilitazione posseduta sia stata attribuita per conversione dall'abilitazione al Movimento (OS 45/65), essa potrà essere convertita nell'abilitazione al modulo E1, previo svolgimento di uno specifico corso di riallineamento delle competenze, con relativo esame, predisposto dalla DMO e validato da Direzione Tecnica - Norme e Standard di Circolazione.</p> <p>Emissione dei certificati di conversione</p> <p>La DCM, sulla base dei certificati di abilitazione ricevuti, farà predisporre da almeno un istruttore accreditato per il livello 5, tre originali di ciascun nuovo certificato individuale di abilitazione, come</p>	<p style="text-align: center; opacity: 0.5;">"SISTEMA DI RIFERIMENTO" (Direttiva ANSF n.1 / dir/2012)</p>				

Testo DISPOSIZIONI	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>da fac-simile previsto nel sub allegato 7.3 della Disposizione n. 1/2004, compilati nelle parti di competenza. Dovrà inoltre essere redatto un verbale in cui sia riepilogato l'elenco degli agenti con l'attribuzione della relativa abilitazione. Sul certificato dovrà essere indicato un numero identificativo che si compone di 3 campi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la sigla della DCM; 2. la lettera C (conversione) seguito dall'anno di conversione (C2008); 3. il numero progressivo compartimentale. <p>Nello spazio riservato alla commissione esaminatrice dovranno essere apposte la data dell'avvenuta conversione e le firme del Direttore Compartimentale Movimento e dell'istruttore accreditato al livello 5.</p> <p>I certificati così redatti saranno distribuiti come disciplinato dalla Disposizione n. 1/2004.</p> <p>2. Rimozione delle limitazioni annotate sui certificati</p> <p>Le limitazioni inerenti alla manovra dei passaggi a livello e alla manovra dei sezionatori aerei contenute nei certificati convertiti al modulo A (Disposizione n. 1/2004), possono essere rimosse con il conferimento delle competenze descritte nelle unità U.D.2.4, U.D.4.1 e U.D.4.2, Sub – Allegato 5.1 della Disposizione n. 1/2004 e con lo svolgimento delle relative prove pratiche. In tal caso dovrà essere allegata a ciascuna copia del certificato una dichiarazione, firmata da almeno un istruttore accreditato al livello 5, che attesti l'avvenuta effettuazione del percorso formativo.</p> <p>Le limitazioni relative alle tratte contenute nei certificati convertiti dal Modulo C della Disposizione n. 7/2001 possono essere rimosse attraverso il conferimento delle competenze contenute nei Moduli M.2 e M.3, Sub – Allegato 5.3 della Disposizione n. 1/2004, previo superamento di un</p>	<p style="text-align: center; opacity: 0.5;">"SISTEMA DI RIFERIMENTO" (Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)</p>				

Testo DISPOSIZIONI	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>nuovo esame con le procedure previste nel punto 3.2.1 della Disposizione n. 1/2004 a seguito del quale verrà rilasciato un nuovo certificato di abilitazione, sostitutivo del vecchio, secondo le norme del punto 3.3, Allegato 1 della Disposizione n. 1/2004.</p> <p>Nel caso in cui le procedure sopra descritte siano attuate precedentemente alla conversione dei certificati, potrà essere emesso direttamente un certificato privo di limitazioni.</p> <p>Validità delle abilitazioni.</p> <p>Nelle more della conversione delle abilitazioni del personale del settore movimento, di cui ai commi precedenti, le abilitazioni possedute dai singoli agenti mantengono piena validità per l'esecuzione delle attività ad esse connesse.</p> <p>Art. 6 <i>Completamento delle attività individuate negli articoli 2, 3, 4, e 5</i></p> <p>Tutte le attività individuate negli articoli 2, 3, 4, e 5 devono essere completate entro sei mesi dalla data di emanazione della presente Disposizione</p> <p>Art. 7 <i>Conversione delle patenti del personale del settore condotta</i></p> <p>Le patenti possedute dal personale transitato da Trenitalia ad RFI, rilasciate ai sensi della Disposizione n. 31/2000, mantengono la loro validità.</p> <p>La DCM, sulla base dei certificati di abilitazione ricevuti, provvederà entro 30 giorni dall'emanazione della presente Disposizione, alla eventuale conversione delle abilitazioni all'esercizio delle mansioni di condotta, secondo quanto stabilito dalla Disposizione n° 31/2000 e successive modifiche e integrazioni. Per tale attività, la DCM potrà richiedere la collaborazione della S.O. CESIFER tramite gli istruttori presenti nei propri nuclei territoriali.</p> <p>Nelle more della validazione del SAMAC, il</p>					

Testo DISPOSIZIONI	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>mantenimento delle competenze del personale del settore condotta viene garantito dalla S.O. CESIFER tramite gli istruttori presenti nei propri nuclei territoriali.</p>					
<p>Disposizione n. 10 del 2008 Modifiche alla Disposizione 24/05 del 29/04/05 relativa alla "Istruzione per l'Esercizio con gli Apparat Centrali Computerizzati per le linee AC/AV - ETCS L2 senza segnali fissi luminosi - Condizioni tecniche e disposizioni normative" Segue testo.....</p>					<p>Vedi tabella di raffronto Disposizione 24/05 - RCF.</p>
<p>Disposizione 11/2008 "Modifiche alla Disposizione 49/2003 del 16/10/2003 relativa alla «Istruzione per l'Esercizio con gli Apparat Centrali Computerizzati - Condizioni tecniche e disposizioni normative»". Segue testo...</p>					<p>Vedi tabella di raffronto Disposizione 49/03 - RCF.</p>
<p>Disposizione n. 14 del 2008 Linee Guida Operative per la Certificazione di Sicurezza su linee Alta Velocità/Alta Capacità DELIBERA</p> <p>Art. 1 (Oggetto) La presente Disposizione riporta le "Linee Guida Operative per la Certificazione di Sicurezza sulle linee AV/AC dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale"</p> <p>Art. 2 (Allegati) L'allegato alla presente Disposizione è parte integrante e costitutiva del presente atto.</p> <p>Art. 3 (Obblighi) Ai sensi degli articoli 4, 10, 11 e 36 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, la presente Disposizione deve essere osservata dalle Imprese Ferroviarie per il rilascio ed il mantenimento del Certificato di Sicurezza e dalle</p>					<p>Le linee Guida Operative per la Certificazione di Sicurezza su linee Alta Velocità/Alta Capacità non sono regolamentate dal RCF.</p>

Testo DISPOSIZIONI	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
<p>Strutture di Rete Ferroviaria Italiana interessate.</p> <p>Art. 4 (Entrata in vigore e abrogazione) La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del 1 Giugno 2008.</p> <p>LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA SULLE LINEE AV/AC DELL'INFRASTRUTTURA NAZIONALE FERROVIARIA Segue testo....</p>					
<p>Disposizione n.15 del 30 maggio 2008 Modifiche alla disposizioni 10/06 concernente le Istruzioni per l'esercizio del sistema di supporto alla condotta dei treni (SSC). Segue testo.....</p>					<p>Vedi tabella di raffronto Disposizione 10/06 - RCF.</p>
<p>DISP. 16_2008 Norme particolari provvisorie per la circolazione delle locomotive E186 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale. Segue testo....</p>	<p>3.7 I parametri e le caratteristiche di ogni veicolo, circolante isolato o accoppiato ad altri veicoli, rilevanti per la sicurezza della circolazione e le eventuali procedure da rispettare, devono essere riportati per ciascun veicolo nelle Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC) ad esso relative. Il personale che svolge attività connesse con la sicurezza deve essere in possesso delle informazioni riportate nelle DPC necessarie alle specifiche mansioni svolte.</p>			<p>IF</p>	
<p>DISP. 17_2008 Norme particolari provvisorie per la circolazione delle locomotive E414 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale. Segue testo....</p>	<p>3.7 I parametri e le caratteristiche di ogni veicolo, circolante isolato o accoppiato ad altri veicoli, rilevanti per la sicurezza della circolazione e le</p>			<p>IF</p>	

Testo DISPOSIZIONI	Testo RCF	Modificato principio previgente	Procedura di interfaccia	Operatore competente	Osservazioni e commenti
	eventuali procedure da rispettare, devono essere riportati per ciascun veicolo nelle Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC) ad esso relative. Il personale che svolge attività connesse con la sicurezza deve essere in possesso delle informazioni riportate nelle DPC necessarie alle specifiche mansioni svolte.				
<p align="center">Disp. n. 19 _ 2008</p> <p>“Esecuzione della prova freno di tipo D dalla cabina di guida di testa attraverso apposita strumentazione di bordo”</p>					Vedi tabella di raffronto IEFCA - RCF.